

# Comune di Casalgrande

Provincia di Reggio Emilia

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA TIRO CON L'ARCO DI VILLALUNGA ALL'A.S.D. ARCIERI ORIONE

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, l'anno duemilasedici, il giorno.....del mese di.....nella residenza Municipale, tra i signori:

MAREGGINI RINA nata a R.E. il 16.07.1960 in qualità di responsabile del servizio Sport, la quale dichiara di agire e di stipulare la presente convenzione nel solo interesse ed in rappresentanza del comune di Casalgrande (p.IVA 00284720356)

FRANCESCO MORELLINI nato a Scandiano (RE) il 11/10/1950 C.F.MRLFNC50R11I496Z quale presidente dell'A.S.D. Arcieri ORIONE con sede in Via S.Rizza 19 (C.F. di seguito denominata anche "Concessionaria"

### PREMESSO CHE

- Le aree concesse sono poste:

1) presso la frazione di Villalunga di Casalgrande, in fregio al Fiume Secchia e comprende l' area di proprietà del Demanio Regionale Fluviale in concessione al Comune di Casalgrande per la realizzazione del progetto di riqualificazione ambientale della fascia perifluviale del fiume Secchia, (**foglio n.32 fronte al mappale 434 di Ha. 0.71.50**) il tutto come da planimetria allegata che, sottoscritta dalle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto come allegato **A**);

2) a Casalgrande Alto un appezzamento di terreno di proprietà comunale individuato al catasto terreni **foglio n. 27 mappale 37 di Ha.10.63.00**, e **Foglio 27 mappale 46 di Ha 2.75.00**, il tutto come da planimetria allegata che, sottoscritta dalle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente atto come allegato **B**);

- che l'Associazione A.S.D. ARCIERI ORIONE si è costituita in data 15.02.1988 con scrittura privata, poi formalmente costituita dotandosi di uno statuto associativo depositato presso l'Agenzia delle Entrate di

Reggio Emilia il 21.04.2006 al n. 3500/2 serie 3 adeguato alle nuove normative nazionali e regionali sull'associazionismo di promozione sociale.

- gli obiettivi dell'Associazione sono:

- a) ispirati a principi di democraticità
- b) persegue lo scopo di divulgazione dello sport dilettantistico
- c) persegue finalità di solidarietà sociale
- d) le cariche sociali sono elettive e gratuite
- e) le prestazioni degli associati sono volontarie e gratuite
- f) l'attività dell'A.S.D. ARCIERI ORIONE rientra tra quelle indicati all'art. 4 della legge regionale 11/2007 lettera e;

- Le attività svolte dall'Associazione corrispondono alle finalità statutarie e la stessa è risultata iscritta regolarmente all'Albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 4637/16490

-Visto che dell'A.S.D. ARCIERI ORIONE è l'unica realtà sportiva del comune di Casalgrande che svolge attività di TIRO CON L'ARCO DI CAMPAGNA specialità affiliata F.I.T.A.

-preso atto che la stessa si è resa disponibile, previa stipula di apposita convenzione, a provvedere in forma volontaria alla custodia e manutenzione delle aree ad essa assegnata;

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART.1) OGGETTO:

Il Comune di Casalgrande concede in comodato gratuito all' A.S.D. ARCIERI ORIONE:

- l'area di terreno sito presso la frazione di Villalunga di Casalgrande individuata al Catasto nel foglio 32 fronte del mappale 434 di Ha 0.71.50 meglio identificata nella planimetria allegata (A) e
- l'area di terreno sito presso la frazione di Casalgrande Alto individuato al catasto terreni foglio 27 mappale 37 limitatamente alla superficie di Ha.10.63.43, e Foglio 27 mappale 46 di

limitatamente alla superficie di Ha 2.75,00, il tutto come da planimetria allegata (B);

#### ART.2) GESTIONE:

l'A.S.D. Arcieri Orione è a conoscenza che l'area sita in Casalgrande Alto è gravata da vincolo di rimboschimento con atto di sottomissione al Corpo Forestale dello Stato, pertanto sono possibili solamente interventi da parte dell'Associazione di ripulitura, estirpazione degli infestanti, dei cascami, dei rami spezzati e disseccati allo scopo di mantenere la buona conservazione e lo sviluppo del bosco nonché la percorribilità dei sentieri e delle carraie tagliafuoco e di accesso all'apezzamento. Non sono consentiti tagli o coltivazione del bosco.

L'utilizzo della suddetta area è finalizzata solamente a campo di tiro con l'arco di campagna per allenamenti e gare. Non si dovrà in nessun modo ostacolare la massima fruibilità da parte di escursionisti e turisti per l'intera struttura del Parco La Riserva in totale sicurezza e al di fuori dei sentieri tracciati. La riduzione della percorribilità potrà avvenire solo in occasione di gare regionali o nazionali regolarmente autorizzate ed in questa occasione opportunamente segnalate e presidiate dagli organizzatori.

Per la porzione di terreno sito a Villalunga saranno a carico del concessionario la vigilanza, la custodia, la pulizia quotidiana, lo sfalcio, la manutenzione del verde e delle attrezzature, la pulizia dei sentieri dell'impianto sportivo. Dovrà essere favorita l'azione del volontariato e il concessionario si impegna, per tutta la durata della convenzione, ad assumere gli oneri derivanti da interventi di manutenzione ordinaria, mentre gli oneri derivanti da manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune di Casalgrande. Le migliorie e gli investimenti per aumentare la qualità e la fruibilità pubblica delle aree saranno concordati con l'Amministrazione Comunale che potrà destinare appositi contributi all'associazione stessa.

### Art. 3) DURATA:

La durata del contratto è stabilita in anni **5 (cinque)** a decorrere dalla data della stipula del presente contratto. Alla scadenza le parti potranno concordare un eventuale rinnovo per altri **5 anni** formalizzando l'accordo con apposito atto che regolerà i diritti e doveri reciproci. Qualora non sia stata stipulata una proroga il Concessionario si obbliga a restituire l'area al Comune di Casalgrande. Alla scadenza contrattuale è in diritto del Comune di Casalgrande di ritenere le eventuali migliorie ed addizioni senza pagare le relative indennità. Il concessionario rinuncia sin d'ora al diritto di togliere le addizioni, al pagamento delle indennità ed alla compensazione tra deterioramenti e migliorie, né gli compete diritto di ritenzione. Il Comune può esigere la restituzione del bene prima della scadenza contrattuale per sopravvenienza di bisogno, anche se non urgente e impreveduto.

### Art. 4) SICUREZZA:

il concessionario, per quanto di propria pertinenza, si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati. Dovrà provvedere alla informazione, formazione dei soci in merito alla sicurezza, pronto soccorso, antincendio e a fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e gli apparati di Pronto Soccorso (compresi i defibrillatori) previsti dal decreto 158 Salute e sviluppo del 13 settembre 2012 art. 7 comma 11.

La concessionaria si obbliga di custodire e conservare gli spazi sportivi di Tiro con l'Arco posti a Casalgrande Alto e a Villalunga con la massima diligenza ed a restituirli, alla scadenza contrattuale, nello stato in cui li hanno ricevuti. L'amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli e verifiche in qualsiasi momento per il rispetto della convenzione. Saranno a carico del concessionario le spese relative

all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza,(esclusa la manutenzione degli estintori che rimane a carico del comune di Casalgrande), sollevando il concedente da responsabilità civili o penali dalla mancata "messa a norma".

Art. 5) ASSICURAZIONI:

L'A.S.D. ARCIERI ORIONE esonera, manleva e garantisce il Comune di Casalgrande da responsabilità civile verso terzi per danni di qualsivoglia natura cagionati durante la detenzione delle aree. Il concessionario stipulerà pertanto idonee e congrue polizze di Assicurazione a favore di tutti i frequentatori ed utenti degli spazi sportivi oggetto della presente convenzione. Copia delle assicurazioni verrà consegnata al momento della stipulazione del presente contratto e successivamente ogni anno di concessione;

Art. 6) PUBBLICITA':

Il Comune di Casalgrande autorizza il concessionario ad esercitare attività pubblicitaria gratuita, per tutta la durata del contratto ai sensi dell'art.1, comma 128, della Legge 23/12/2005 n.266. Tale pubblicità potrà essere esplicitata mediante l'apposizione sempre amovibile, di cartelli, tele, ed iscrizioni sagomate da collocarsi all'interno del complesso sportivo, previa autorizzazione degli uffici comunali competenti. Resta inteso che le responsabilità conseguenti alle installazioni sono a carico del concessionario.

Art. 7) OBBLIGHI:

E' obbligo a fine anno di presentare un rendiconto economico dell'attività e una breve relazione riguardante l'andamento annuale della gestione. E' obbligatorio inoltre la sottoscrizione e il rispetto del Codice Etico dello Sportivo nel normale svolgimento dell'attività. Il concessionario si impegna ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dall'Ente, inoltre si obbliga a promuovere e a collaborare con il comune di Casalgrande anche per le iniziative o progetti per lo sviluppo del Parco in cui queste aree sono inserite.

Art. 8) CONTRIBUTO:

Il Comune di Casalgrande a fronte di un impegno annuo di manutenzione ordinaria quantificato dall'ufficio tecnico in € 5.645,00 riconosce un mero contributo annuo pari ad Euro **1.500,00 (millecinquecento,00)** a partire dall'anno 2016 e per tutta la durata contrattuale a favore dell'A.S.D. ARCIERI ORIONE, ascrivibile in gran parte alle attività di custodia e manutenzione (vedi art. 2) delle aree oggetto del presente contratto e in parte a sostegno delle attività ricreative/sportive che il comodatario va ad organizzare nel corso dell'anno. A tale fine il comune di Casalgrande si impegna a rimborsare la spesa dell'assicurazione obbligatoria di infortunio e responsabilità civile verso terzi, nel limite massimo di **€ 750,00** annui (legge 383 del 2000 Art. 30 comma 5) e previa esibizione della quietanza regolarmente pagata

Art. 9) REVOCA:

il Comune di Casalgrande in caso di inadempienze contrattuali si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato.

Art. 10) SPESE DI STIPULAZIONE:

Tutte le spese, conseguenti al presente atto sono a carico del dell'A.S.D. ARCIERI ORIONE.

Art. 11) DISPOSIZIONI FINALI:

In relazione a quanto non espressamente previsto in questo atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile, agli usi locali ed alla vigente legislazione in materia di convenzione.

Letto Approvato e sottoscritto

Casalgrande lì \_\_\_\_\_